



LG_AFC_02_v1.0

Linea Guida di Processo “Merger and Acquisition”

Validità: Dicembre 2021

enea

Indice

1	Introduzione.....	4
1.1	Scopo e campo di applicazione.....	4
1.2	Recepimento, distribuzione e aggiornamento	4
2	Processo di Merger and Acquisition	5
2.1	Scouting e Screening	5
2.2	Valutazione	8
2.3	Negoziazione e Signing	10
3	Ruoli e Responsabilità	12
4	Definizioni, abbreviazioni ed acronimi	14
5	Principi di riferimento	16
6	Riferimenti Interni ed Esterni.....	18
6.1	Riferimenti Interni.....	18
6.2	Riferimenti Esterni.....	18
7	Archiviazione, conservazione e tracciabilità	19
8	Reporting e flussi informativi.....	19
9	Elenco Allegati	19
10	Elenco Moduli	20

Versione	Data	Redatto da	Verificato da	Approvato da	Motivo della revisione / aggiornamento
1.0	Dicembre 2021	<p>Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo</p> <p>Chief Operating Officer</p> <p>Responsabile Commerciale e Trading</p> <p>Responsabile Strategie di Sviluppo Business, Produzione ed Estero</p>	<p>Responsabile Unità Risk Governance & Compliance</p> <p>Responsabile Unità Compliance Antitrust & Consumer Protection</p> <p>Responsabile Unità Sistemi Integrati di Certificazione</p> <p>Responsabile Unità Data Protection & Privacy Security</p> <p>Responsabile Unità Organizzazione & Process Governance</p> <p>Responsabile Funzione Affari Societari</p>	AD di Acea SpA	<ul style="list-style-type: none"> • Prima emissione • Consolidamento del sistema di controllo interno in ambito D.Lgs. 231/01

Documento ad uso interno

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere acquisite ed utilizzate dal personale aziendale con ordinaria diligenza per esclusive finalità lavorative, consapevole che queste costituiscono un bene da proteggere. È quindi vietato qualsiasi utilizzo delle stesse per finalità personali.

I documenti ad uso interno possono circolare liberamente nell’ambito del gruppo Acea ma non sono destinati alla diffusione.

L’eventuale divulgazione esterna può avvenire per finalità strettamente correlate agli interessi aziendali ed è subordinata all’autorizzazione rilasciata dal responsabile della redazione.

I Introduzione

I.1 Scopo e campo di applicazione

L'obiettivo del presente documento consiste nella definizione delle Linee Guida di Processo relative al processo di Merger and Acquisition (M&A), e in particolare:

- stabilire i principi di riferimento, le fasi del processo di M&A di Gruppo ed i razionali che guidano l'iter decisionale;
- stabilire ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di M&A di Gruppo, nonché i relativi principi di controllo.

Il presente documento si applica ad Acea SpA e alle Società del Gruppo Controllate dirette e indirette di Acea SpA (nel seguito anche «Società Controllate»).

I.2 Recepimento, distribuzione e aggiornamento

La presente Linea Guida è di applicazione immediata per Acea SpA ed è recepita dalle Società Controllate. Le disposizioni contenute nel presente documento sono da ritenersi comunque requisiti minimi da adottare; le Società Controllate possono prevedere, nelle proprie procedure e/o istruzioni operative, requisiti maggiormente stringenti, nel caso in cui siano obbligate da specifiche regolamentazioni o per motivi organizzativi e/o di business.

Per le Società Partecipate, il documento è da considerarsi uno strumento di supporto alla definizione delle proprie procedure interne. È altresì auspicabile che il presente documento sia oggetto di esame e valutazione da parte degli organi di amministrazione delle stesse, a cui viene trasmesso da parte di Acea SpA.

La distribuzione avviene con la pubblicazione su rete intranet aziendale o con l'invio di comunicazioni tramite posta elettronica.

2 Processo di Merger and Acquisition

Il processo di Merger and Acquisition è finalizzato alla corretta gestione delle operazioni straordinarie di acquisizione, vendita e fusione di società, aziende o rami di aziende definendo, tramite un approccio oggettivo e razionale, i parametri necessari ad una gestione ottimale del processo tramite trattativa privata.

Per tali operazioni (che possono in qualsiasi modo incidere sull'integrità del capitale sociale) la Capogruppo ha previsto che a ciascun attore chiave siano formalmente attribuite responsabilità decisionali ed operative, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere delle strutture/Società interessate.



Figura 1: Overview processo di Merger and Acquisition

Il processo di Merger and Acquisition si compone delle seguenti tre fasi consequenziali, in cui si identificano le azioni richieste ai vari attori coinvolti, al fine di consentire un adeguato monitoraggio ed una costante ed efficace gestione delle attività:

1. Scouting e Screening;
2. Valutazione;
3. Negoziazione e Signing.

2.1 Scouting e Screening

La fase di “Scouting e Screening” ha l’obiettivo di identificare e formalizzare le attività relative alla ricerca di opportunità di investimento o disinvestimento.

In tal senso, la Società Proponente è responsabile dell’identificazione delle opportunità di investimento o disinvestimento, coerentemente con gli indirizzi strategici definiti dal Gruppo nel Piano Industriale e nel Piano di Sostenibilità, che delineano gli obiettivi in termini di linee di business di espansione (es. nell’ambito dell’economia circolare), di ambiti di attenzione per una gestione sostenibile e di aree geografiche prioritarie (es. territori limitrofi a territori già presidiati).

In seguito ad una prima analisi del mercato e delle possibili società target, la Società Proponente effettua uno screening delle società oggetto di interesse sulla base di criteri quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, redditività, indebitamento, crescita della società target e/o compatibilità delle attività con i business di Acea, tassonomia UE per le attività ambientalmente sostenibili, anche sulla base di benchmark di riferimento del

settore/analisi di mercato. A valle della conclusione delle attività di screening, la Società Proponente predispone un documento riepilogativo delle società analizzate, con evidenza dei razionali di scelta di eventuali società target, che archivia al fine di tenere traccia delle analisi svolte.

Successivamente all'attività di screening, la Funzione Risk & Compliance di Capogruppo svolge una valutazione delle società target volta ad assicurare una prima verifica della situazione giuridico / reputazionale delle controparti individuate (reputazione, onorabilità e integrità) e della sostenibilità d'impresa (adesione al Global Compact, rating di legalità, adesione a protocolli di categoria su sostenibilità, transizione ecologica, economia circolare, registrazione come Società Benefit), sulla base di informazioni *open source* (c.d. *Background search*).

Qualora l'operazione in corso di analisi presenti particolari caratteristiche, anche in virtù di processi competitivi, o riguardi aree di business soggette a elevato numero di operazioni da gestire (es. operazioni in ambito Fotovoltaico), su richiesta della Società Proponente, la suddetta attività di *Background search* può convergere nel corso delle successive attività di *Due Diligence* (cfr. Fase 2 - Valutazione).

In seguito alle attività di *Background search* svolte dalla Funzione Risk & Compliance, e sulla base delle relative evidenze, la Società Proponente valuta se proseguire con il processo di M&A con riferimento alla società target identificata. In caso di esito positivo, la stessa Società Proponente redige, con il supporto dell'Unità Legale Affari, un Accordo di Riservatezza tra il Rappresentante Legale della Società Proponente e la proprietà e/o il Rappresentante Legale della società target contenente i rispettivi obblighi di riservatezza.

A valle della stipula dell'accordo di riservatezza, la Società Proponente, con il supporto della Funzione Affari Legali, della Funzione Risk & Compliance e dell'Unità M&A, raccoglie le informazioni preliminari relative alla società target (es. bilanci, statuto, visura camerale, modello di organizzazione, ecc.), funzionali alle successive attività di valutazione da parte delle strutture coinvolte.

La società proponente al momento della richiesta di valutazione della società target alle strutture coinvolte è tenuta a informare gli interessati sulla necessità di segnalare l'esistenza di potenziali conflitti di interesse. In caso positivo, il soggetto interessato dovrà segnalare il potenziale conflitto alla Funzione Risk & Compliance / Presidio R&C di Società per le opportune valutazioni. La raccolta e l'archiviazione di tali dichiarazioni è affidata quindi alla Funzione Risk & Compliance / presidio R&C di Società, la quale valuterà la sussistenza del conflitto (reale o potenziale). La segnalazione di una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, esonera l'autore dalla iniziativa di M&A cui sarebbe chiamato a partecipare. Tuttavia, con motivazione scritta e firmata dal Responsabile della Funzione Risk & Compliance/ Responsabile R&C di Società, a seguito dell'avvenuta valutazione nel merito della sussistenza del conflitto, tale soggetto potrà essere ammesso a partecipare nel corso delle attività.

La Società Proponente verifica puntualmente la coerenza strategica delle operazioni in corso di analisi e la solidità delle società target che hanno superato la fase di screening, sulla base delle informazioni raccolte nel corso delle attività, coinvolgendo l’Unità M&A.

In caso di elementi ostativi emersi nel corso della presente fase (es. eventuali elementi di incertezza in merito alla solidità della società target, alla compliance normativa, alle possibili sinergie di business con le attività di Acea, ecc.), la Società Proponente informa, attraverso la predisposizione di una Informativa Preliminare, il CFO, i responsabili della Funzione Affari Legali e della Funzione Risk & Compliance ed il responsabile dell’Unità M&A, con l’obiettivo di promuovere gli approfondimenti necessari a valutare l’eventualità di sviluppare l’opportunità di investimento o disinvestimento. La decisione di sviluppare l’opportunità di investimento o disinvestimento risulta in capo alla stessa Società Proponente.

Successivamente, la Società Proponente elabora il Business Plan Preliminare relativo al target individuato nel corso delle precedenti attività, verificato successivamente dall’Unità M&A, che fornisce inoltre le proprie valutazioni economico-finanziarie, sulla base delle informazioni preliminari precedentemente raccolte e del suddetto Business Plan Preliminare.

Contestualmente sono coinvolte nel processo di valutazione preliminare le seguenti strutture aziendali:

- Società Proponente – chiamata a fornire un approfondimento delle caratteristiche tecniche (ivi incluse di natura ambientale) e dei profili autorizzativi dell’attività della target preliminarmente indagata in fase di screening, sulla base delle informazioni preliminari precedentemente raccolte e del Business Plan Preliminare precedentemente redatto;
- Funzione Affari Societari – chiamata a fornire una valutazione preliminare dell’operazione funzionale alla disciplina del Market Abuse, sulla base delle informazioni preliminari precedentemente raccolte, nonché circa l’eventuale qualificazione dell’operazione quale Operazione con Parti Correlate (“OPC”). Con riferimento alla valutazione OPC, nel corso della presente fase la Società Proponente trasmette all’Unità Affari Societari la documentazione necessaria per fornire la propria valutazione preliminare (e.g. descrizione operazione e controparte coinvolta, elementi caratteristici dell’operazione sotto il profilo degli effetti economico/finanziari, interessi e motivazioni sottostanti, modalità di determinazione del corrispettivo, ecc.);
- Unità Legale Affari – chiamata a fornire una valutazione preliminare dell’operazione dal punto di vista legale, ad esempio attraverso la convalida della macrostruttura dell’operazione, nonché attraverso l’analisi dei diversi profili percorribili, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista amministrativo (es. autorizzazioni), sulla base delle informazioni preliminari precedentemente raccolte;

- Funzione Risk & Compliance – chiamata all’identificazione preliminare dei rischi sottesi alla possibile operazione, attraverso la redazione di una lista preliminare di driver di rischio / incertezza a seguito di un pre-assessment del profilo di rischio della proposta, di eventuali azioni da porre in essere per mitigare i rischi identificati e di eventuali elementi ostativi alla prosecuzione della stessa, anche attraverso la verifica della conformità dell’attività aziendale dei target alle normative di riferimento (es. 231, Antitrust, GDPR e Sistemi di certificazione), sulla base delle informazioni preliminari precedentemente raccolte.

Analogamente a quanto previsto per le attività di *Background search*, eventualmente convergenti nel corso delle successive attività di *Due Diligence* al presentarsi di specifiche caratteristiche dell’operazione, così come sopra esposte, anche le suddette valutazioni svolte dall’Unità Legale Affari e dalla Funzione Risk & Compliance, su richiesta della Società Proponente, possono convergere nel corso delle successive attività di *Due Diligence* (cfr. Fase 2 - Valutazione).

Al termine della presente fase, la Società Proponente, con il supporto dell’Unità M&A, elabora un documento che descrive l’operazione e le principali caratteristiche della società target, oltre all’esito delle valutazioni svolte nel corso delle precedenti fasi. Tale documento viene condiviso con AD, CFO, Direzioni di Business, Funzione Affari Legali, Funzione Affari Societari ed i responsabili della Funzione Risk & Compliance e dell’Unità M&A, in vista della successiva predisposizione dalla NBO.

2.2 Valutazione

La presente fase ha l’obiettivo di elaborare l’offerta non vincolante, sulla base delle risultanze dalle analisi svolte nelle fasi precedenti e di procedere con le attività di *Due Diligence* e conseguente valutazione economica del possibile investimento/disinvestimento.

La Società Proponente, con il supporto dell’Unità M&A e dell’Unità Legale Affari elabora un’offerta non vincolante (NBO) in coerenza con l’esito delle valutazioni effettuate nella fase precedente. Tramite l’NBO, l’acquirente esprime un concreto interesse nell’acquisire la società target, indicando anche una possibile valutazione economica, ma lo stesso non costituisce un impegno contrattuale vincolante tra le parti.

L’invio dell’offerta non vincolante, sottoscritta da parte della Società Proponente, è sempre soggetto all’approvazione (tracciata ad esempio, sotto forma di sigla) da parte del CFO e del responsabile della Funzione Affari Legali.

Successivamente all’ottenimento dell’NBO controfirmata dal rappresentante della società target si avviano le attività di *Due Diligence*, con l’apertura da parte della società target della Data Room, con l’obiettivo di fornire una valutazione approfondita della potenziale operazione attraverso un’analisi di dettaglio della società target.

La *Due Diligence* persegue l’obiettivo di fornire una visione completa e approfondita dell’azienda in oggetto e di identificare tutte le possibili criticità legate all’operazione (es. di natura patrimoniale, economica, finanziaria, contabile, fiscale, legale, tecnica ambientale, operativa, ecc.). Gli esiti delle attività di *Due Diligence* svolte nella presente fase possono avere un impatto sui futuri termini e condizioni dell’acquisizione.

Nel corso della presente fase, le *Due Diligence* svolte sono di diversa natura, anche in base alle caratteristiche della società target, come di seguito riportato:

- DD tecnica / ambientale, con l’obiettivo di analizzare le caratteristiche tecniche di eventuali impianti in capo alla società target o ad esempio la presenza di adeguati titoli autorizzativi, evidenziare eventuali impatti ambientali degli impianti/attività della società target e verificare la compliance della stessa in termini di sicurezza;
- DD finanziaria / fiscale, con l’obiettivo di verificare le consistenze economico – patrimoniali – finanziarie della società target e di rilevare eventuali non conformità alle normative contabili e fiscali, oltretutto di definire i potenziali impatti fiscali per Acea dall’operazione;
- DD legale, con l’obiettivo di rilevare eventuali non conformità alle normative applicabili per la società target (tra cui anche i profili societari, amministrativi, contrattuali e giuslavoristici) e di rilevare eventuali criticità, anche alla luce della struttura dell’operazione;
- DD rischi, con l’obiettivo di effettuare una valutazione approfondita dell’operazione in termini di risk e compliance, al fine di evidenziare i principali rischi connessi con l’operazione e rilevare eventuali non conformità alle normative applicabili per la società target (in ambito 231, Antitrust, GDPR e Sistemi di certificazione), identificando eventuali azioni per mitigare i rischi emersi, da implementare in fase pre-closing e/o post-closing (tramite analisi risk-based e strumenti ad hoc, svolgendo una comparison con il modello rischi del Gruppo Acea).

A valle dello svolgimento delle varie *Due Diligence*, i relativi report con potenziali impatti sulle tematiche di competenza sono condivisi da parte della Società Proponente con la Funzione Investor Relations & Sustainability, quale supporto all’analisi delle informazioni in relazione ai principi e obiettivi di sostenibilità interni e di contesto generale (indirizzi nazionali e internazionali). La Società Proponente, con il supporto delle strutture di Acea SpA coinvolte (i.e. Unità M&A, Funzione Affari Legali, Funzione Affari Societari e Funzione Risk & Compliance), elabora un documento descrittivo dell’operazione, corredato da adeguato supporto informativo (compreso l’esito dell’eventuale Procedura OPC) e dalla proposta di delibera per il CdA di Acea SpA, da presentare, nel rispetto delle tempistiche definite nel Regolamento di Direzione e Coordinamento del Gruppo Acea, ad AD, CFO, Direzioni di Business, responsabile della Funzione Affari Legali, responsabile della Funzione Affari Societari, responsabile della Funzione Risk & Compliance e responsabile dell’Unità M&A. Nel caso in cui si siano rilevati eventuali elementi ostativi nel corso delle fasi

precedenti, il suddetto documento darà evidenza di tali elementi, proponendo azioni di copertura contrattuale.

In seguito alla valutazione dei documenti condivisi dalla Società Proponente da parte delle suddette strutture di Acea SpA, l'AD decide quando sottoporre l'iniziativa alla valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Acea SpA. Si precisa che non è richiesta la valutazione preventiva da parte del Consiglio di Amministrazione di Acea per le operazioni già oggetto di esame in quanto espressamente già incluse nel piano strategico o nel budget approvato. La definizione della data in cui sottoporre l'operazione al CdA è nella discrezionalità dell'AD (con possibilità di sottoposizione anticipata rispetto alla conclusione delle attività di *Due Diligence*, ad esempio al fine di valutare eventuali iniziative analoghe o di valutare l'orientamento del CdA prima di sostenere i costi relativi alle attività di *Due Diligence*), che decide il momento più opportuno per tale sottoposizione, nel rispetto delle tempistiche definite nel Regolamento di Direzione e Coordinamento del Gruppo Acea. La valutazione del CdA risulta comunque soggetta agli esiti delle attività di *Due Diligence* svolte nel corso della presente fase, al termine delle quali è prevista una seconda convocazione del CdA per sua ulteriore valutazione.

In seguito alla seduta di CdA, l'AD di Acea, per il tramite della Funzione Affari Societari, provvede ad inviare alla Società Proponente, all'Unità M&A, all'Unità Legale Affari e alla Funzione Risk & Compliance copia della valutazione espressa dal CdA di Acea SpA, in merito alla proposta di investimento/disinvestimento nel rispetto delle tempistiche definite nel Regolamento di Direzione e Coordinamento del Gruppo Acea.

Infine, a seguito della valutazione dell'iniziativa da parte del CdA di Acea, la Società Proponente approva, nel rispetto del riparto di competenze tra l'organo amministrativo e l'assemblea secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, la proposta di investimento/disinvestimento, funzionale alla successiva predisposizione di un'offerta vincolante, qualora prevista in fase di trattativa, e dello strumento contrattuale per l'acquisizione/vendita della società target, che potrà essere uno *Share Purchase Agreement*, un accordo di investimento/disinvestimento, un *Joint Venture Agreement*, un contratto di acquisto/vendita di azienda o ramo d'azienda, normalmente in forma di accordo preliminare (il “Contratto”).

2.3 Negoziazione e Signing

La presente fase ha l'obiettivo di definire l'offerta vincolante, qualora prevista in fase di trattativa, (*Binding Offer* o “BO”) ed il relativo Contratto, di finalizzare l'operazione di acquisizione/vendita e di gestire gli adempimenti conclusivi.

La Società Proponente, con il supporto dell'Unità M&A e dell'Unità Legale Affari, elabora l'offerta vincolante in coerenza con l'esito delle valutazioni del CdA di Acea SpA e delle DD effettuate. Tale offerta è firmata da

parte della Società Proponente ed è sempre soggetta all’approvazione (tracciata ad esempio, sotto forma di sigla) da parte del CFO e del responsabile della Funzione Affari Legali.

Il Contratto (predisposto coerentemente con gli standard contrattuali di Acea SpA - nella massima misura possibile ad esito delle negoziazioni - e sempre con i principi e le regole etico-comportamentali contenuti nel Modello 231 e nel Codice Etico) include i termini della *Binding Offer* e regola i rapporti contrattuali tra acquirente e venditore.

Il Contratto viene redatto e negoziato con la controparte dalla Società Proponente, con il supporto dell’Unità M&A e dell’Unità Legale Affari, sulla base delle indicazioni fornite dalle varie strutture coinvolte nelle fasi precedenti, che recepiscono i rilievi emersi dai report di DD ed è condiviso con AD, CFO e Direzioni di Business.

Le criticità emerse nel corso delle attività di DD vengono analizzate e mitigate nel Contratto, attraverso:

- Meccanismi contrattuali (es. inserimento di clausole che prevedono garanzie/assicurazioni, ecc.);
- Revisione della struttura dell’operazione (es. rinuncia ad un segmento della società incompatibile, separazione degli asset con rischi particolari, ecc.).

Il Contratto regolerà altresì gli adempimenti richiesti in base alla normativa applicabile, tra cui ad esempio la verifica realizzazione di Concentrazioni (Regolamento CE 139/2004) e dell’eventuale raggiungimento di soglie di fatturato.

A valle della negoziazione e definizione del Contratto, vi è la firma dello stesso tra la Società Proponente e la società target.

Nel momento in cui le eventuali condizioni sospensive presenti nel Contratto si siano avverate, si definisce preliminarmente la data per il Closing relativo all’operazione di M&A.

In seguito, viene redatta dall’Unità M&A la scheda dei pagamenti ed inviata per approvazione al CFO, unitamente al Contratto. La scheda firmata viene successivamente trasferita alla Direzione AFC (Unità Finanza) per le attività di predisposizione dei pagamenti.

Parallelamente, la Funzione Affari Societari gestisce gli adempimenti di carattere societario necessari in sede di Closing (es. designazione dei membri degli organi sociali della società target).

Il giorno del Closing viene perfezionato l’atto notarile relativo al Contratto di compravendita tra le parti ed effettuato il pagamento.

Per le società in tesoreria accentrata, l’Unità Tesoreria, in seguito all’autorizzazione da parte del CFO, predispone i pagamenti contestuali al Closing dell’operazione. Le società che non risultano invece in una

gestione di tesoreria accentrata, svolgono tale attività in autonomia in seguito all'autorizzazione da parte del CFO; inoltre, qualora previsto nel contesto dell'operazione, la capogruppo potrà dar seguito ad una linea di finanziamento.

In questa fase vengono inoltre coinvolte le strutture preposte alla gestione della comunicazione dell'operazione, in coerenza con quanto previsto dal “Regolamento per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni privilegiate”. Nel caso di operazioni c.d. «Price sensitive», la gestione delle comunicazioni relative all'operazione di M&A può avvenire anticipatamente rispetto alla presente fase.

In seguito alla finalizzazione dell'operazione di acquisizione/vendita, la Società Proponente, con il supporto delle varie strutture aziendali coinvolte nel corso delle analisi di *Due Diligence* per loro competenza, è inoltre responsabile per la redazione di un piano di *post-closing* finalizzato all'integrazione della società acquisita ed alla mitigazione di eventuali rischi riscontrati nel corso delle analisi.

3 Ruoli e Responsabilità

In questo capitolo sono descritti i principali attori coinvolti nel processo di M&A con indicazione dei relativi ruoli e responsabilità. Si rimanda all'Allegato B, contenente la matrice RACI del processo descritto nel presente documento, per la descrizione dettagliata in merito al coinvolgimento dei vari attori del processo.

CdA:

- è responsabile:
 - dell'approvazione dell'operazione di investimento/disinvestimento o, per le Società Controllate, della sua valutazione.

AD:

- è responsabile:
 - dell'istruttoria da svolgere ai fini della valutazione da parte del CdA in merito alla valutazione di conformità dell'opportunità di investimento/disinvestimento;
 - del programma di gestione della comunicazione successivo al concretizzarsi dell'operazione.

CFO:

- è responsabile:
 - della sigla della NBO;
 - della sigla dell'offerta vincolante (i.e. *Binding Offer*);
 - dell'approvazione ed emissione dei pagamenti in seguito alla conclusione dell'operazione.

Società Proponente:

- è responsabile:
 - dell'identificazione delle opportunità di investimento/disinvestimento;
 - dello screening delle opportunità di investimento/disinvestimento emerse;
 - dell'approvazione preliminare dell'opportunità di investimenti/disinvestimento;
 - in merito alla stipula dell'accordo di riservatezza;
 - della raccolta delle informazioni preliminari relative alla società target;
 - del check di coerenza strategica dell'opportunità di investimento/disinvestimento rispetto al Piano Strategico di Acea SpA e al Piano di Sostenibilità;
 - dell'eventuale predisposizione e condivisione di un Informativa Preliminare contenente eventuali elementi ostativi riscontrati nel corso delle valutazioni preliminari;
 - dell'elaborazione del Business Plan Preliminare;
 - delle valutazioni tecnico/ambientali relative alla società target;
 - della predisposizione e condivisione di un documento che descriva le caratteristiche dell'operazione e della società target;
 - dell'elaborazione e sottoscrizione della NBO;
 - dell'apertura della Virtual Data Room, di concerto con la società target;
 - delle attività relative alla *Due Diligence* Tecnico/Ambientale;
 - della predisposizione e condivisione dell'oggetto della delibera / decisione da prendere, corredata da adeguato supporto informativo;
 - dell'approvazione dell'investimento/disinvestimento;
 - dell'elaborazione e sottoscrizione dell'offerta vincolante (i.e. *Binding Offer*) e relativo Contratto;
 - delle attività di Closing.

Direzione AFC:

- è responsabile:
 - delle valutazioni economiche relative alla società target;
 - delle attività relative alla *Due Diligence* Finanziaria/Fiscale.

Funzione Affari Legali:

- è responsabile:
 - delle valutazioni in merito all'eventuale obbligo di notifica all'AGCM o altra Autorità di Concorrenza e della predisposizione della notifica;
 - delle valutazioni in merito a potenziali criticità legali;
 - delle attività relative alla *Due Diligence* Legale;
 - della sigla della NBO;
 - della sigla dell'offerta vincolante (i.e. *Binding Offer*).

Funzione Affari Societari:

- è responsabile:
 - delle valutazioni in merito a potenziale Market Abuse/OPC;
 - degli adempimenti societari previsti.

Funzione Risk & Compliance:

- è responsabile:
 - dello svolgimento del *Background search*;
 - dell'identificazione preliminare di driver di rischio e verifica della conformità dell'attività aziendale dei target alle normative di riferimento;
 - delle attività relative alla *Due Diligence Risk & Compliance*.

Vertice Aziendale delle Società Controllate:

- è responsabile:
 - della gestione dei rischi a livello locale;
 - dell'approvazione dell'investimento/disinvestimento.

4 Definizioni, abbreviazioni ed acronimi

In questo capitolo è riportata la definizione dei termini tecnici citati all'interno del documento.

AD: Amministratore Delegato di Acea SpA.

AFC: Amministrazione, Finanza e Controllo di Acea SpA.

Background Search: Valutazione preliminare delle potenziali controparti individuate, volta ad assicurare una prima verifica della situazione giuridico / reputazionale delle stesse (es. reputazione, onorabilità e integrità).

Binding Offer: Contratto formale avente valore legale e vincolante in caso di accettazione da parte del venditore.

CdA: Consiglio di Amministrazione di Acea SpA.

Closing: Perfezionamento di una transazione e passaggio di proprietà dal venditore all'acquirente. Atto a partire dal quale l'acquirente ha il controllo effettivo sulle attività.

Contratto: Strumento contrattuale per l’acquisizione/vendita della target.

Data Room: Strumento funzionale alla raccolta, archiviazione e condivisione di informazioni e documenti riservati tra le parti incluse nell’ambito dell’operazione di M&A (compresi eventuali advisor esterni), utilizzate per la valutazione della società target nell’ambito delle attività di *Due Diligence* secondo i principi di riferimento riportati nel presente documento.

DD: *Due Diligence* (Attività di analisi della società target sotto il profilo contabile, fiscale, giuslavoristico, amministrativo, contrattuale, legale).

Direzioni di Business: COO, Strategie di sviluppo business produzione ed Estero, Commerciale & Trading.

Gruppo Acea o Gruppo: Acea SpA e Società del Gruppo Acea.

Joint Venture Agreement: Accordo commerciale tra due o più imprese che si impegnano a collaborare e condividere le proprie risorse per il perseguimento di uno specifico obiettivo comune.

M&A: *Merger and Acquisition* (fusioni e acquisizioni).

NBO: *Non-Binding Offer* (Offerta non vincolante).

Share Purchase Agreement: Contratto di compravendita di azioni.

Società Controllate: Società controllate direttamente o indirettamente da Acea.

Società Proponente: Società controllata direttamente o indirettamente da Acea che valuta, propone e approva in ultima istanza l’operazione di M&A. Nelle fasi decisionali del processo descritto, si identifica con il soggetto dotato di adeguati poteri secondo il sistema procuratorio della Società e/o adeguato ruolo organizzativo.

Società target: Società identificata quale potenziale oggetto di investimento, in seguito allo screening delle potenziali opportunità sul mercato.

Vertice aziendale delle Società Controllate (o Vertice aziendale): Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore Unico e/o organo amministrativo (ovvero soggetto che svolge analogo funzione) delle Società Controllate.

5 Principi di riferimento

Tutte le risorse coinvolte nel processo di M&A operano in coerenza con le best practice internazionali, nel rispetto del sistema normativo/organizzativo interno e del sistema delle deleghe e poteri pro-tempore vigente e sono tenute ad operare in conformità con le normative di legge, i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi riportati di seguito:

- **Coerenza con gli obiettivi aziendali** - ovvero il contributo a una conduzione dell'impresa volta allo sviluppo sostenibile, alla massimizzazione del valore dell'azienda e coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal CdA di ciascuna società;
- **Approccio basato sul rischio (risk based)** - ovvero un approccio preventivo ai rischi, che attraverso il processo di identificazione, valutazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi (es. rischi relativi a reati societari e/o reati di market abuse, quali l'elusione delle garanzie previste dalla legge a tutela del credito e/o la manipolazione del mercato, o rischi relativi a reati di natura tributaria, quali l'esecuzione di operazioni di M&A inesistenti/fittizie al fine di ottenere un illecito vantaggio fiscale), contribuisce a supportare processi decisionali consapevoli e a identificare azioni volte a mitigare il rischio nonché, ove possibile, alla traduzione dei principali rischi in opportunità e vantaggio competitivo;
- **Segregazione delle attività** - nel processo di M&A è garantita una segregazione di compiti e responsabilità tale da evitare situazioni di concentrazione di attività incompatibili su uno stesso soggetto e la creazione di condizioni di rischio in merito all'attendibilità delle informazioni e alla correttezza dello svolgimento delle attività;
- **Tracciabilità** - le persone coinvolte nel processo garantiscono, ciascuna per la parte di propria competenza, la tracciabilità delle attività e dei documenti, assicurandone l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati. Inoltre, assicurano la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto dei termini di legge, utilizzando, laddove disponibili, i sistemi informativi dedicati;
- **Trasparenza** - trasparenza, completezza e accessibilità delle informazioni, concretizzandosi nell'impegno a fornire informazioni adeguate in modo chiaro e completo, evitando condizionamenti che potrebbero falsare il processo decisionale e impedendo le asimmetrie informative (in grado di produrre vantaggi illegittimi di alcuni stakeholder a discapito di altri), e consentendo la tracciabilità, la ripercorribilità e la verifica del processo posto alla base, in qualsiasi istante;
- **Riservatezza** - riservatezza e gestione delle informazioni trattate; fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle disposizioni vigenti, è obbligo di tutti coloro che collaborano con Acea (e con le Società del Gruppo) assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa. Informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati durante l'attività lavorativa appartengono ad Acea (e alle Società

del Gruppo) e non possono essere utilizzati, comunicati o divulgati senza specifica autorizzazione, nel rispetto delle procedure specifiche;

- **Tutela della concorrenza** - ovvero l’impegno a non tradurre eventuali operazioni di acquisizione di natura privatistica in atti e comportamenti che possano pregiudicare significativamente lo svolgimento della concorrenza nel mercato;
- **Limitazione della finalità** - I dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali per finalità ulteriori non deve essere incompatibile con le finalità iniziali di raccolta;
- **Limitazione della conservazione** - I dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato;
- **Minimizzazione dei dati** - I dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. Devono essere oggetto di trattamento solo i dati personali strettamente necessari.

Infine, in coerenza con i principi richiamati dal Codice Etico di Gruppo e dagli strumenti normativi *pro tempore* vigenti in materia, il personale coinvolto nell’espletamento delle attività di cui al presente documento è tenuto ad evitare qualsivoglia situazione in cui si possano manifestare situazioni di conflitto di interesse reali o potenziali, nonché ad astenersi dall’avvantaggiarsi personalmente da affari di cui siano venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento dei propri compiti e delle proprie mansioni.

6 Riferimenti Interni ed Esterni

6.1 Riferimenti Interni

- Codice Etico di Acea SpA;
- Regolamento di Direzione e Coordinamento del Gruppo Acea;
- Linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi;
- Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 di Acea SpA;
- Modello di Organizzazione e di Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 di Società;
- Modello di Gestione e Controllo del Gruppo Acea ex L. 262/05;
- Regolamento del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ai sensi della legge 262/2005;
- Regolamento per la gestione interna e comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni privilegiate;
- Manuale di conformità alla normativa in materia Antitrust e di tutela del consumatore;
- Regolamento Organizzativo Compliance Antitrust e Pratiche Commerciali Scorrette;
- Modello di Governance della Privacy approvato dal Gruppo Acea;
- Norme di comportamento nei rapporti e adempimenti con gli Enti della Pubblica Amministrazione;
- Procedura “Operazioni con Parti Correlate”;
- Procedure in vigore presso Acea SpA che regolano materie correlate all’oggetto della presente normativa;
- Procedure in vigore presso le Società Controllate che regolano materie correlate all’oggetto della presente normativa e che si applicano per quanto non in contrasto con quest’ultima e in coerenza con l’assetto organizzativo aziendale in vigore.

6.2 Riferimenti Esterni

- Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana SpA.
- Legge 287/1990 “Norme per la tutela della concorrenza del mercato” e ss.mm.ii.

Data Protection

- Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ai sensi del D.Lgs. 101/2018).

Compliance

- D.Lgs. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e ss.mm.ii.
- Legge n. 262/2005 "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo 254/2016 e ss.mm.ii. - Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni;
- Regolamento Tassonomia 852/2020;
- Prevenzione della corruzione UNI EN ISO 37001:2016 – sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione.

7 Archiviazione, conservazione e tracciabilità

Le funzioni interessate dal presente documento sono responsabili dell’archiviazione della documentazione di competenza così da consentire la tracciabilità delle informazioni e del processo decisionale.

8 Reporting e flussi informativi

Oltre ai flussi informativi evidenziati nel dettaglio nel corso della descrizione delle fasi che compongono il processo di Merger and Acquisition, il Management di Acea SpA e della Società Proponente risulta responsabile per la condivisione dei documenti e delle informazioni rilevanti prodotte nel corso del processo di M&A verso il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e l’Organismo di Vigilanza.

9 Elenco Allegati

Titolo Allegato	Codice Allegato
Flow Chart processo di Merger and Acquisition	LG_AFC_02 - Allegato A
Matrice RACI processo di Merger and Acquisition	LG_AFC_02 - Allegato B

I0 Elenco Moduli

Titolo Modulo	Codice Modulo
Report Background Search	LG_AFC_02 - Modulo A